

TI_GERICHTE 52.2022.251 vom 15. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.251

FR: TI_GERICHTE 52.2022.251 du 15 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.251 del 15 luglio 2022

Regeste

Multa LEPICOSC - Responsabilità di una ditta iscritta all'albo per aver funto da prestanome

Erwägungen

E. 1

Premesso che il fatto che le tre predette persone fossero riconducibili all'insorgente risulta unicamente dalle loro dichiarazioni, va rilevato che in concreto il 29 aprile 2022 erano presenti, oltre al titolare della citata ditta individuale, il medesimo operaio di cui al controllo precedente, assunto tramite agenzia interinale e alle dipendenze di F_____ (quantomeno) fino a qualche mese prima, nonché un secondo lavoratore impiegato tramite la disoccupazione per un periodo limitato (guadagno intermedio). Ora, come già precisato da questo Tribunale, dagli art. 4 cpv. 1 e 2 LEPICOSC discende che le imprese di costruzione iscritte all'albo devono per principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il prestito di manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da snaturare l'identità dell'impresa (cfr. in tal senso anche art. 37 RLCPubb; STA 52.2006.361 del 3 aprile 2007, 52.2007.376 del 3 gennaio 2008 consid. 3.1). Atteso che il prestito di manodopera è ammesso solo mantenendo sul cantiere una presenza preponderante della ditta iscritta all'albo, è difficile sostenere che tale condizione fosse data in specie visto che in loco erano presenti solo persone che, nella migliore delle ipotesi, collaboravano temporaneamente con l'insorgente. Per quanto attiene poi a F_____, si precisa che nella sua veste di direttore dei lavori egli non è autorizzato ad eseguire opere edili ma unicamente a supervisionarne l'esecuzione; le demolizioni sono parte integrante degli interventi edili, per cui egli non poteva eseguire nemmeno queste. Ad ogni modo, come giustamente rilevato dalla CV-LEPICOSC e dalla CPC, la ditta individuale F_____ ha eseguito, in violazione della LEPICOSC, delle opere edili sul cantiere di cui al mappale _____ di _____. 4.3. Alla RI 1, che è iscritta all'albo quale impresa di costruzione e pertanto può eseguire questo genere di lavori, viene rimproverato di aver funto da prestanome, segnatamente - nonostante risultasse quale impresa di costruzione responsabile del cantiere - essa avrebbe permesso ad una ditta non autorizzata di eseguire dei lavori in violazione della LEPICOSC. L'art. 16 cpv. 3 LEPICOSC stabilisce infatti che il contravventore sia punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore, instaurando così un regime di responsabilità che sanziona non solo l'impresa che esegue lavori edili senza la necessaria autorizzazione, ma pure chi, anche solo per negligenza, non verifica che l'esecuzione delle opere avvenga nel rispetto della LEPICOSC. Preliminarmente va osservato che, il principio di legalità è applicabile in materia di sanzioni amministrative sia per quanto attiene alla legalità dell'infrazione (nullum crimen sine lege), sia per quanto concerne la legalità della pena (nulla poena sine lege). La legge deve dunque

definire l'infrazione rimproverata all'amministrato e deve prevedere la pena che gli sarà inflitta (Thierry Tanquerel , Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 1212, pag. 415). Inoltre è ormai opinione comune sia in dottrina sia in giurisprudenza che per poter essere pronunciata, una sanzione amministrativa presuppone una colpa da parte dell'amministrato, che può essere intenzionale o per negligenza (Tanquerel , op. cit. n. 1214, pag. 415 con numerosi riferimenti). Va poi considerato che nei casi come quello qui in esame, in cui l'amministrato non è l'autore diretto dell'infrazione ma la commette per omissione (commissione per omissione o omissione impropria), per ritenere la sua responsabilità è necessario che egli si trovasse in una cosiddetta posizione di garante (Garantenstellung). Secondo dottrina e giurisprudenza, questa sussiste quando l'autore ha per legge, per contratto o per situazione il dovere di prevenire il verificarsi di un evento suscettibile di pregiudicare un determinato bene giuridico. L'autore è in questo caso punibile se gli era oggettivamente possibile intervenire per compiere l'atto richiesto dalle circostanze (DTF 117 IV 130 consid. 2a, 108 IV 5 consid. 1b e riferimenti ivi citati; STF 6B_1169/2015 del 23 novembre 2016 consid. 1.3; José Hurtado Pozo/Thierry Godel , Droit pénal général, III ed., Zurigo 2019, pag. 350 e segg.). Da quanto indicato nella notifica di inizio lavori del 21 ottobre 2021, timbrata e firmata dalla ricorrente stessa, l'insorgente era l'impresa di costruzione incaricata dell'intero intervento edilizio, compresa la parte che - a suo dire - era oggetto di una nuova domanda di costruzione (cfr. oggetto indicato nella notifica del 21 ottobre 2021). Dal preventivo del 4 aprile 2022 trasmesso all'autorità, risulta inoltre che RI 1 era incaricata dell'intera ristrutturazione dell'edificio esistente e della formazione del nuovo garage, tra i quali anche i lavori poi di fatto eseguiti dalla ditta individuale F_____ (demolizione del vecchio garage, formazione della nuova autorimessa e esecuzione dei muri di confine in calcestruzzo a vista). Essa era dunque responsabile di tutte le opere previste e, più in generale, dell'intero cantiere. Attiva da quasi un decennio nel settore, essa stessa è iscritta all'albo LEPICOSC in qualità di impresa di costruzione; ne conosce (rispettivamente, ne deve conoscere) quindi il regime autorizzativo e sa, o ad ogni modo deve sapere, che per cantieri come quello in esame solo le ditte iscritte all'albo possono intervenire. In questo senso appare del tutto legittimo pretendere che l'impresa di costruzione che esegue lavori soggetti alla LEPICOSC, ed è pertanto sottoposta al regime autorizzativo, verifichi che le ditte a cui decide di subappaltare delle opere, e che eseguono quindi dei lavori in sua vece, dispongano a loro volta dell'iscrizione all'albo. Va poi considerato che con l'acquisizione di un appalto di questo tipo, che prevede l'esecuzione di tutte le opere edili programmate, l'impresa di costruzione - a maggior ragione quella che a tal titolo viene indicata all'autorità comunale - si fa carico in sostanza dell'intero intervento edile, compresa la verifica - in funzione degli stadi di avanzamento - dell'esecuzione conforme a tutte le prescrizioni legali, tra le quali anche quelle contemplate dalla LEPICOSC. Il dovere di agire della ricorrente risultava dunque, oltre che dagli obblighi legali che le derivano dalla LEPICOSC quando opera su cantieri di questo livello, anche dalla natura stessa di questa pattuizione. In conclusione dunque, la ricorrente ha colpevolmente permesso a persone non riconducibili a soggetti autorizzati di eseguire delle opere edili su un cantiere di cui essa era responsabile in qualità di impresa di costruzione. Ciò che permette di confermare la materialità dell'infrazione rimproverata dall'autorità di prime cure

E. 5

Accertato che la RI 1 deve rispondere per la violazione delle norme sopra menzionate, resta da verificare se la multa inflitta sia adeguata alla gravità dell'infrazione commessa, alla

colpa e alle condizioni personali del trasgressore. La colpa imputabile alla ricorrente non va certo minimizzata ritenuto che essa era responsabile dell'intero intervento, il cui costo complessivo ammontava (come indicato nella domanda di costruzione) a oltre fr. 1'400'000.-; anche volendo considerare solo i lavori già in esecuzione, esclusa pertanto l'edificazione di due ulteriori edifici, il costo era di oltre fr. 100'000.-, importo superiore di circa 3 volte e mezzo il valore soglia previsto dalla legge. La ricorrente è poi attiva nel settore da svariati anni ed è iscritta all'albo per cui conosce il regime autorizzativo previsto dalla LEPICOSC. Va altresì considerato che, nonostante la RI 1 avesse ricevuto in copia il divieto impartito alla F _____ di proseguire i lavori su di un cantiere di sua competenza, nonché la notifica di avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti proprio a causa di lavori eseguiti dalla suddetta ditta individuale, in aprile 2022 erano attive sul cantiere praticamente le medesime persone già rilevate durante il primo controllo, tra cui F _____, per cui la ricorrente - che ne avrebbe pacificamente avuto la possibilità - si è ben guardata dall'intraprendere qualcosa, sia per verificare le problematiche segnalate dall'autorità su di un cantiere di sua competenza, sia per evitare che eventuali violazioni si ripresentassero. L'infrazione risulta di fatto perpetrata almeno sull'arco di qualche mese e, quantomeno in parte, è stata commessa in dispregio dell'ordine di sospensione dei lavori pronunciato dall'autorità nei confronti della ditta individuale F _____. In siffatte circostanze, questo Tribunale ritiene quindi rettamente commisurata alla gravità dell'infrazione e alla colpa del trasgressore la multa di fr. 5'000.- inflitta all'insorgente. 6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della decisione qui impugnata. 6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.